

Modifiche ed integrazioni alle Leggi 27 marzo 1984 n.32 (Legge sulla cittadinanza) e 17 settembre 1986 n.98 (Regolamentazione dell'art.3 della Legge sulla cittadinanza)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 dicembre 1997.

Art.1

L'articolo 3 della Legge 27 marzo 1984 n.32 e la regolamentazione dello stesso articolo 3 attuata con Legge 17 settembre 1986 n.98 sono modificati come segue:

"Art.3

(Della cittadinanza per matrimonio)

I cittadini sammarinesi che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza purchè, a seguito di matrimonio, non acquistino, con manifestazione di volontà, la cittadinanza del coniuge straniero.

La donna straniera che contrae matrimonio con cittadino sammarinese può richiedere alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, tramite l'Ufficiale di Stato Civile o l'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese, di acquisire la cittadinanza sammarinese, non prima di tre anni dal matrimonio.

La richiesta, rivolta al Segretario di Stato per gli Affari Interni, deve contenere:

- a) la dichiarazione che i coniugi nel periodo intercorrente fra la celebrazione dell'atto di matrimonio e la richiesta di acquisizione della cittadinanza non hanno avviato procedimenti di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- b) la dichiarazione della donna straniera di voler rinunciare alla cittadinanza di origine, in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato di cui è cittadina, ovvero la dichiarazione che in base alla legislazione dello Stato di appartenenza non può rinunciare alla cittadinanza d'origine."

Art.2

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Segretario di Stato per gli Affari Interni, verificati i requisiti di cui all'articolo che precede, dà disposizioni all'Ufficiale di Stato Civile di iscrivere la richiedente nei registri della cittadinanza sammarinese.

La richiedente deve produrre nel termine di mesi sei dalla iscrizione all'Ufficio di Stato Civile, anche tramite l'Autorità Consolare, l'atto di rinuncia alla cittadinanza d'origine, ovvero nel caso di impossibilità alla rinuncia, eseguire nello stesso termine l'atto di elezione della cittadinanza dinnanzi al Segretario di Stato per gli Affari Interni, ovvero all'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese secondo lo schema predisposto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

Con la trasmissione dei documenti di rinuncia o con la consegna dell'atto di elezione all'Ufficio di Stato Civile, l'acquisizione della cittadinanza sammarinese diviene definitiva.

L'Ufficiale di Stato Civile notifica all'Autorità competente dello Stato di cui la donna straniera è cittadina, che la medesima ha acquisito, con il concorso di volontà propria, la cittadinanza sammarinese. Tale obbligo sussiste solo nei confronti degli Stati con i quali sono intervenuti accordi per la reciproca trasmissione degli atti di Stato Civile.

Art.3

E' abrogata la Legge 17 settembre 1986 n.98.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 1997/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari